

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1988

### Istituzione del Consiglio della magistratura militare

ONOREVOLI SENATORI. – In seguito allo stralcio, dal provvedimento di legge sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, delle norme relative all'istituzione del Consiglio della magistratura militare, il Governo ritiene di dover assumere una sua iniziativa legislativa, stante la necessità e l'urgenza di evitare gli inconvenienti e i disservizi che potrebbero determinarsi, nel settore della giustizia militare, per effetto del vuoto venutosi a verificare nell'ordinamento in conseguenza della sentenza n. 266 dell'8-9 marzo 1988 della Corte costituzionale. Questa sentenza, come noto, ha fatto venir meno il comitato che il primo comma, ultima parte, dell'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, aveva

istituito, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per dare pareri al Ministro sui provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari.

Ad avviso del Governo, la disciplina della materia dovrebbe ispirarsi ai seguenti fondamentali criteri:

a) creare un organismo snello, adeguato al numero dei magistrati militari, per i quali è previsto un organico di sole centrotrentè unità;

b) prevedere la maggioranza a favore della componente elettiva, secondo i criteri propri di un organo di autogoverno;

c) chiamare a far parte dell'organo di autogoverno un componente istituzionalmente qualificato al necessario raccordo funziona-

le con il terzo grado di legittimità, che nella giurisdizione militare è attribuito alla Corte di cassazione nella composizione ordinaria;

d) prevedere altresì la partecipazione di un ristretto numero di componenti «laici», che si giustifica vertendosi nel campo della giustizia penale.

Nel rispetto di tali criteri e tenute presenti le varie istanze affiorate nel corso del lungo *iter* parlamentare anche nella precedente legislatura, l'unito disegno di legge istituisce il Consiglio della magistratura militare e ne prevede la seguente composizione:

1) presidente, il primo presidente della Corte di cassazione, al quale istituzionalmente fa capo il necessario raccordo funzionale del quale si è detto;

2) componente di diritto, il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, in analogia a quanto previsto per il Consiglio superiore della magistratura;

3) cinque magistrati militari eletti nell'ambito della categoria;

4) due «laici» scelti d'intesa dai Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto, dal Consiglio, vice presidente.

Presso il Consiglio viene costituito un comitato di presidenza, così come per il Consiglio superiore della magistratura.

Completano il disegno di legge una norma sulle attribuzioni del Consiglio della magistratura militare, che ovviamente saranno le stesse, relativamente ai magistrati militari, di quelle del Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari; una norma sulla durata in carica del Consiglio della magistratura militare (quattro anni, come il Consiglio superiore della magistratura); norme sulle incompatibilità dei componenti «laici», nonché sullo stato giuridico ed economico degli stessi; una norma, infine, diretta all'abrogazione dell'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari, ai quali, pertanto, si applicherà la generale normativa in materia.

A norme secondarie viene, poi, fatto rinvio per quanto concerne il procedimento per la elezione dei componenti elettivi; il funzionamento del Consiglio, ivi compreso l'ufficio di segreteria; nonché, infine, disposizioni di prima attuazione e di adattamento delle corrispondenti norme del Consiglio superiore della magistratura.

Una norma finale, tenuto conto degli emolumenti dei due componenti «laici», indica la spesa e i relativi mezzi di copertura.

## RELAZIONE TECNICA

Comporta onere il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge, che estende ai due componenti «laici» del Consiglio della magistratura militare gli emolumenti dei componenti «laici» del Consiglio superiore della magistratura nella misura che sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Considerato che:

*a)* il Consiglio della magistratura militare sarà chiamato ad amministrare mediamente un centinaio di magistrati (l'organico prevede centrotre unità);

*b)* le incompatibilità sono limitate all'esercizio di attività professionali suscettibili di interferire con le funzioni della magistratura militare,

sembra ragionevole prevedere che l'estensione dovrebbe essere fatta in misura comunque non superiore al 50 per cento;

considerato altresì:

*c)* che per uno dei due componenti «laici» è prevista la carica di vice presidente;

*d)* che ai sensi dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il vice presidente sono previsti gli emolumenti del primo presidente della Corte di cassazione e per i componenti gli emolumenti del magistrato di cassazione con funzioni direttive,

ai fini del calcolo dell'onere sono stati considerati i seguenti emolumenti:

Primo presidente Corte di cassazione  
costo annuo lordo

Stipendio a lordo .....	L.	61.428.720
Indennità speciale (articolo 3 della legge n. 27 del 1981) .....	»	9.373.500
13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	5.119.080
Indennità integrativa speciale a lordo .....	»	12.093.000
Totale...	L.	88.014.300

Oneri a carico diretto dello Stato:

assistenza .....	»	8.449.370
previdenza .....	»	3.779.915
Totale...	L.	100.243.585

Magistrato di cassazione  
costo annuo lordo

Stipendio a lordo .....	L.	51.914.571
Indennità speciale (articolo 3 della legge n. 27 del 1981) .....	»	9.373.500
13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	4.326.214
Indennità integrativa speciale a lordo .....	»	12.093.000
		77.707.285
Totale ...	L.	77.707.285

Oneri a carico diretto dello Stato:

assistenza .....	»	7.459.900
previdenza .....	»	3.194.475
		88.361.660
Totale ...	L.	88.361.660

Prudenzialmente non è stata considerata l'ipotesi che la nomina cada su professori universitari, nel qual caso il costo sarebbe inferiore.

In definitiva l'onere annuo può essere valutato, quanto agli emolumenti, in lire 94.302.622 (50 per cento di lire 188.605.245), che nel 1989 e nel 1990, tenuto conto del tasso programmato di inflazione, potrà giungere, rispettivamente, a lire 100 milioni e a lire 105 milioni. Non sono da prevedere riflessi di spesa in nessun altro settore, tenuto anche conto del fatto che l'istituendo Consiglio usufruirà, per il suo funzionamento, del personale, dei locali e di tutto quanto destinato al funzionamento del comitato di cui all'articolo 15 della legge n. 180 del 1981.

Tutto ciò premesso e tenuto conto del fatto che l'emananda legge non potrà diventare operativa prima della fine di giugno, l'onere per il 1988 sarà complessivamente di lire 50 milioni e per il 1989 e il 1990, rispettivamente, di lire 100 milioni e 105 milioni.

Alla copertura si potrà provvedere mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di 1.000 milioni per «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale». Al riguardo si chiarisce che l'operazione sarà sicuramente possibile in relazione sia alla notevole larghezza con la quale l'accantonamento fu calcolato, sia ai tempi tecnici richiesti perché il nuovo codice diventi operante.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente. I due estranei non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a tre; i voti espressi in eccedenza sono nulli.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al

procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e sono valide con l'intervento di almeno sei componenti, di cui almeno tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

7. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

8. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, anche nei confronti dei giudici militari. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 4.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme concernenti il procedimento per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 1 e l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni del Consiglio superiore della magistratura.

## Art. 2.

1. All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per l'anno finanziario 1989 e in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1990, si fa fronte mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.